

# Incarichi post-doc e incarichi di ricerca

17 ottobre 2025

Come noto, a seguito dell'emanazione del Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, sono state introdotte due nuove figure contrattuali, da affiancare ai Contratti di ricerca disciplinati dall'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che sono: gli **incarichi post-doc** e gli **incarichi di ricerca**.

Queste figure sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 22-bis e 22-ter della citata Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificata dal decreto in oggetto.

## **Articolo 22-bis – Incarichi post-doc**

L'art. 22-bis introduce la possibilità, per università, enti pubblici di ricerca e altri soggetti previsti dalla legge, di stipulare **contratti di lavoro dipendente a tempo determinato** denominati “incarichi post-doc”, **destinati a chi ha conseguito il dottorato di ricerca o possiede una qualificazione scientifica equivalente**. Gli elementi principali di questa figura sono:

- **Durata: da un minimo di un anno a un massimo di tre, anche non continuativi.**
- **Compenso: definito dall'ente conferente, in relazione all'impegno richiesto, alla complessità delle attività e alla fonte di finanziamento, ma non inferiore al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo definito.**
- **Limiti: trattandosi di rapporti a termine, non danno diritto all'assunzione o all'accesso ai ruoli universitari e non sono cumulabili con altri assegni o borse analoghe.**
- **Sospensioni: i periodi di aspettativa per maternità, paternità o motivi di salute non concorrono al calcolo della durata massima.**

## **Articolo 22-ter – Incarichi di ricerca**

Gli incarichi di ricerca sono contratti **inquadrate come redditi assimilati a lavoro dipendente, conferiti a studiosi, giovani ricercatori o altri soggetti con curriculum idoneo**. Gli elementi principali di questa figura sono:

- **Durata: da un anno fino a un massimo di tre, non prorogabili oltre tale limite.**
- **Compenso: determinato dall'ente, nel rispetto di un importo minimo stabilito da decreto ministeriale.**
- **Limiti: non comportano progressioni di carriera né riconoscimenti automatici nei ruoli universitari.**
- **Sospensioni: i periodi di aspettativa per maternità, paternità o motivi di salute non concorrono al calcolo della durata massima.**

### **Ulteriori riferimenti normativi**

Gli enti sono tenuti ad emanare regolamenti interni coerenti con tali disposizioni, che definiscano criteri di selezione, modalità di bando e procedure di valutazione per entrambe le figure.

Con il Decreto Ministeriale n. 592 del 6 agosto 2025 sono stati definiti i livelli retributivi minimi per gli incarichi post-doc e di ricerca, a garanzia del rispetto di soglie minime definite dallo Stato.

Inoltre, con la Circolare INPS n. 125 dell'11 settembre 2025, sono stati chiariti gli obblighi contributivi relativi ai contratti di ricerca e agli incarichi post-doc, nonché le regole di esposizione nelle ListaPosPa del flusso Uniemens.

## Interventi in CSA

Sono esistenti i seguenti **nuovi ruoli**:

**R1 - Incarichi di ricerca (art. 22-ter L. 240/2010)**

I1 – Incarichi post-doc cassa Tesoro

**I2 - Incarichi post-doc cassa CPDEL**

Per tutti e tre i ruoli:

- **non è definito un valore tabellare specifico**, vista la variabilità degli importi e l'assenza di una prassi consolidata;
- **ogni ente potrà definire autonomamente le voci retributive**, scegliendo, per gli incarichi post-doc, se adottare un importo omnicomprensivo o articolato;
- **in caso di sospensione per maternità, paternità o salute, alla ripresa sarà necessario aggiornare la data di termine del rapporto.**
- Non avendo, ad oggi, il MUR comunicato eventuali codifiche specifiche da utilizzare per la BDM o altre banche dati come il LoginMUR, si utilizzeranno le codifiche generiche.

**Il ruolo R1 è del tutto simile al ruolo AR (assegni di ricerca), che di fatto sostituisce.**

Dal punto di vista previdenziale è soggetto alla contribuzione INPS da Gestione separata ([articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#)), mentre beneficia dell'esenzione fiscale ai sensi [articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476](#).

**Si potranno quindi utilizzare le stesse voci previste per il ruolo AR, modificandone eventualmente la descrizione.**

Relativamente all'adempimento dell'Uniemens- ListaCollaboratori, l'INPS, a oggi, non ha comunicato codifiche specifiche da usare per questa casistica, ipotizziamo quindi si debba continuare ad utilizzare il tipo rapporto con codice 05 (Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MIUR), senza indicazione dell'attività INPS. A tal fine, vi ricordiamo che, ogni ente dovrà inserire una nuova riga nella tabella 'INPS Mensile – Corrispondenza tra inquadramento e tipo rapporto' per il ruolo R1 e matricola 000000, indicando il tipo rapporto che ha deciso di comunicare.

Chi intende liquidare questa figura tramite UGOV CMI dovrà richiedere al supporto l'attivazione delle configurazioni necessarie (tipi contratto, capitoli, associazioni contabili ecc.).

I ruoli I1 e I2 sono del tutto simili ai ruoli RR e RC previsti per i contratti di ricerca.

Come per il ruolo RC, anche per il ruolo I2 l'applicazione dell'ENPDEP non è automatica, ma deve essere inserita la specifica voce personale 01422- Applicazione rit. ENPDEP.

Inoltre, la circolare INPS n. 125/2025 ha chiarito che tali ruoli sono da gestire in regime TFR e deve essere applicata la trattenuta per disoccupazione (DS).

Relativamente al Caricamento DMA2-ListaPosPA Mensile la circolare INPS 125/2025 ha previsto i seguenti nuovi codici Tipo Impiego per i contratti di ricerca e gli incarichi post-doc:

- 52 Contratti di Ricerca – art.22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Circolare n.125/2025.
- 53 Incarichi post-doc – art.22-bis della legge 30 dicembre 2010, n.240. Circolare n.125/2025.

In attesa dell'adeguamento delle procedure di estrazione (previsto entro gennaio 2026), le nuove codifiche dovranno essere inserite manualmente tramite l'apposita maschera di gestione